

AFFILIAZIONE E RINNOVO AFFILIAZIONE FIV

NORMATIVA 2013

A – L’AFFILIAZIONE

L’Affiliazione è lo strumento che consente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società di praticare e far praticare sul territorio italiano l’attività velica riconosciuta dagli organismi sportivi nazionali ed internazionali.

L’Affiliazione alla Federazione Italiana Vela dà inoltre diritto all’iscrizione nel Registro Coni delle Società Sportive con le relative attribuzioni ed agevolazioni.

Possono affiliarsi alla Federazione Italiana Vela (FIV) le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società regolarmente costituite nell’osservanza delle norme federali, che praticano attività velica, perseguono scopi in armonia con quelli propri della FIV ai sensi degli artt. 1 e 2 dello Statuto federale.

Con l’Affiliazione, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società sono autorizzate a svolgere le attività della FIV previste dallo Statuto e disciplinate dai Regolamenti e dalle Normative federali.

L’affiliazione alla FIV è condizione irrinunciabile per ogni Affiliato per poter dar corso al tesseramento FIV.

A1 - LA PROCEDURA PER LA PRIMA’ AFFILIAZIONE

Per ottenere la **prima Affiliazione** alla FIV, una Associazione Sportiva Dilettantistica o Società deve **indirizzare domanda al Consiglio Federale** depositandola presso il competente Comitato di Zona, che provvederà ad inoltrarla, con proprio parere, alla Segreteria Generale FIV, completa di tutti i documenti richiesti e dopo aver svolto l’istruttoria di accertamento dei requisiti richiesti.

La Segreteria Generale, ne valuterà la conformità alle norme federali e la inoltrerà al Consiglio Federale per la necessaria approvazione.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) **richiesta di affiliazione (compilando il modello A *)**;
- 2) **copie dell’Atto Costitutivo e dello Statuto**;
- 3) **descrizione Organi Sociali (compilando il modello B)***;
- 4) **elenco nominativo dei Soci (compilando il modello C)* con un minimo di 20 associati (requisito non richiesto per le Società sportive dilettantistiche)**;
- 5) **elenco dei mezzi sociali (compilando il modello D)***;
- 6) **elaborato descrittivo delle sedi sociale e/o nautica (compilando il modello E)***;
- 7) **facsimile del Guidone Sociale in disegno a colori**;
- 8) **copia versamento quote di “buon ingresso” (una tantum) e di “affiliazione annuale” , fissate, annualmente, dal Consiglio Federale. La quota di buon ingresso sarà restituita in caso di non accoglimento della domanda.**

Il versamento delle quote di cui sopra dovrà avvenire tramite bonifico bancario, intestato alla Federazione Italiana Vela. IT78R0100501403000000015000 BNL Agenzia 3 Genova intestato a Federazione Italiana Vela causale affiliazione

* I modelli A,B, C, D, E, sono scaricabili dal sito federale al link (da creare)

Il Consiglio Federale, previo parere favorevole della Segreteria Generale sulla rispondenza alle norme della documentazione presentata, da esprimersi entro trenta giorni dal deposito in Federazione, esaminerà la documentazione per l’eventuale approvazione in occasione della prima riunione consiliare a calendario.

Il Consiglio Federale, per concedere l’affiliazione, terrà nel debito conto sia il testo statutario sia l’idoneità della sede sociale, della base nautica e delle attrezzature nautico – sportive; in difetto di affidabilità di uno o più di detti aspetti la domanda di affiliazione potrà essere respinta.

Il Consiglio potrà inoltre disporre, per tramite della Segreteria Generale, che il richiedente, entro 90 giorni, riveda o integri la documentazione presentata ritenendola carente e formulando le necessarie indicazioni.

Trascorso il termine di 90 giorni senza che l’ASD o la Società interessata abbiano ottemperato a quanto richiesto dal Consiglio Federale al fine del completamento della pratica, la domanda si intenderà decaduta.

A2 I – La denominazione

Gli interessati a presentare la domanda di Affiliazione alla FIV possono liberamente scegliere la propria denominazione. A norma dell'art. 90 comma 17 della legge 27/12/2002 n. 289 è obbligo anteporre alla propria denominazione l'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica" o "Società Sportiva Dilettantistica";

Non sono ammesse:

- denominazioni simili a quelle di altre Associazioni già affiliate, tali da poter generare confusione
- denominazioni di qualsiasi partito o movimento politico
- denominazioni in contrasto con i principi di civile convivenza.

A2 II-Lo statuto sociale

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società si costituiscono con atto scritto.

Lo Statuto Sociale, redatto a norma delle disposizioni Federali e di legge è il documento in cui sono recepiti tutte le norme regolamentari e di funzionamento delle Associazioni Sportive e delle Società; deve rispettare i principi generali previsti dallo Statuto della FIV deve ispirarsi ai principi di democrazia interna e essere conforme ai Principi Informatori emanati dalla FIV e dal CONI.

In particolare nello Statuto devono essere espressamente previsti:

- la denominazione che deve essere preceduta dalla dizione "Associazione Sportiva Dilettantistica" o "Società Sportiva Dilettantistica";
 - l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività velica sportiva-agonistica dilettantistiche, compresa l'attività promozionale, formativa e del tempo libero;
 - l'indicazione della propria rappresentanza legale;
 - l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli associati, anche in maniera indiretta;
 - le norme sull'ordinamento interno ispirate ai principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati (diritto di voto attivo e passivo), con la previsione della elettività alle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
 - l'obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari o dell'organo interno di controllo contabile, ove esistente;
 - le modalità di scioglimento;
 - l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
 - la regolamentazione per la convocazione e la celebrazione dell'assemblee, con il quorum minimo, per le cariche elettive, per le modifiche statutarie, e per l'eventuale scioglimento;
 - le votazioni, a scrutinio segreto in caso di elezioni o di argomenti che riguardino i Soci;
 - il Consiglio Direttivo (della durata possibilmente quadriennale);
 - la decadenza e la sostituzione del Presidente, dei Consiglieri o dell'intero Consiglio;
 - la giustizia disciplinare interna sempre in doppio grado, la composizione degli organi di giustizia collegiali con membri effettivi e supplenti ove necessario;
 - l'obbligo del ricorso alla clausola compromissoria;
 - il vincolo dell'incompatibilità ovvero il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva;
- l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIV.

Se ad affiliazione acquisita l'Affiliato decidesse di apportare, in parte o in toto, modifiche allo Statuto, avrà l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Segreteria Federale che dopo averne verificato la conformità al dettato regolamentare FIV, sottoporrà il testo all'approvazione del Consiglio Federale.

L'inoltro preventivo, non obbligatorio, alla Segreteria Generale FIV delle modifiche che l'Affiliato intende apportare ridurrà, comunque, i tempi complessivi dell'iter, in quanto il documento che l'Assemblea Straordinaria dell'Affiliato dovrà approvare potrà già avvalersi del giudizio di conformità al dettato statutario federale.

A2 III-I dirigenti sociali

Sono dirigenti sociali il Presidente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell'Affiliato, regolarmente eletti in ambito sociale.

Il tesseramento del Presidente, e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo dell'Affiliato avviene contestualmente all'affiliazione, tramite l'apposita procedura di tesseramento ed ha validità annuale.

Non possono essere dirigenti di un Affiliato né avere responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività organizzata dalla FIV coloro i quali:

- siano componenti di un organo direttivo di altro Affiliato alla FIV;
- siano stati componenti dell'organo direttivo di un Affiliato che risulti essere cessato dall'affiliazione che debba ancora adempiere alle obbligazioni contratte;
- siano stati radiati dalla FIV o da altra Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva;

A2 IV la sede sociale, base nautica e le attrezzature nautico sportive

Una Associazione Sportiva dilettantistica o Società che richieda l'Affiliazione alla FIV deve poter dimostrare di essere in possesso (titolarità d'uso) di una adeguata **sede sociale e di una base nautica** e di idonee **attrezzature nautico – sportive**, con particolari caratteristiche. Nel caso in cui l'uso della Sede e/o Base Nautica fosse limitato nel tempo o a carattere stagionale, l'ottenimento dell'affiliazione è subordinato alla presentazione della documentazione comprovante la vigente concessione d'uso sottoscritta dall'avente titolo a concederla.

a) La sede sociale, situata preferibilmente nella località ove è ubicata la base nautica (se non coincidente con la stessa) dovrà essere dotata di:

- locali ad uso sociale;
- locale ad uso segreteria;

Gli ambienti di cui sopra, provvisti di accesso ai diversamente abili, dovranno essere rappresentati in un elaborato tecnico redatto in scala idonea ad una facile lettura (preferibilmente 1:100 o 1:50)

La Sede sociale risultante dalla documentazione depositata presso gli uffici federali sarà la sola valida a tutti gli effetti per l'eventuale recapito e la notifica degli atti ufficiali federali.

L'eventuale variazione di sede sociale dovrà essere deliberata dall'Assemblea dell'Affiliato e dovrà essere comunicata alla Segreteria Generale FIV entro 15 giorni dalla stessa deliberazione, allegando il verbale dell'Assemblea Straordinaria.

b) base nautica, mezzi di assistenza e soccorso e attrezzature nautiche: la base nautica situata in prossimità di un idoneo specchio d'acqua deve poter consentire lo svolgimento dell'attività velica in piena sicurezza e dovrà avere i seguenti requisiti:

- idonea area (anche scoperta) per ricovero barche, windsurf, carrelli e mezzi di assistenza;
- scivolo o altro idoneo sistema per l'accesso allo specchio acqueo;
- spogliatoi e docce (anche realizzati con strutture mobili e all'aperto o in uso da altre strutture con apposita dichiarazione)
- spazi per attività formativa teorica.

(Gli ambienti di cui sopra dovranno essere rappresentati in un elaborato tecnico redatto in scala idonea ad una facile lettura - preferibilmente 1:500 o 1:200-)

Oltre a ciò l'Associazione o Società dovrà corredare la propria dichiarazione con l'indicazione della **disponibilità di mezzi di assistenza e soccorso in acqua a terra e potrà indicare anche attrezzature nautiche quali:**

- boe per la gestione di regate: (numero e tipo);
- set di bandiere per la gestione di regate (numero e tipo);
- apparati ricetrasmittenti (sostituibili con telefoni cellulari) per l'organizzazione e l'assistenza regate o per attività di istruzione (numero, tipo, se omologati);
- attrezzature per posa campo di regata (GPS, bussole , anemometri ecc.);
- computer, stampanti, per gestione regate.

Il Consiglio Federale valuterà, nell'elenco di tutte le imbarcazioni sociali, anche l'esistenza dei mezzi idonei all'organizzazione dell'attività velica, con particolare attenzione sia ai mezzi di assistenza e soccorso in acqua (gommoni, ecc.) nonché a quelli utilizzabili per l'addestramento e per l'agonismo.

A2 V-La localizzazione dell' associazione sportiva dilettantistica e della società

È la Base Nautica che determina la localizzazione delle Associazioni Sportive e delle Società e la relativa Zona FIV di appartenenza nell'ambito del cui territorio la Società o Associazione potrà svolgere la propria attività velica anche nel caso di localizzazione della Sede sociale in altra Zona.

Il nuovo Affiliato farà così parte della Zona nella quale è situata la propria Base Nautica

Ove la Associazione Sportiva Dilettantistica o Società proponga una Sede Sociale in località priva di specchi d'acqua e conseguentemente abbia la propria base nautica e relative attrezzature nautico-sportive in altra Zona FIV. Il Consiglio Federale acquisirà i pareri, non vincolanti, dei due Comitati di Zona di competenza prima di autorizzare l'affiliazione.

Il Consiglio Federale, infatti, prima di concedere o meno l'affiliazione potrà prendere in esame elementi valutativi relativi alla localizzazione della nuova Associazione Sportiva Dilettantistica o Società in relazione alla presenza di altri Affiliati già insistenti nella località in questione o nelle vicinanze della base nautica.

In particolare, nel caso di localizzazione della nuova Associazione o Società in località ove ha già la sede un Affiliato FIV, il Consiglio valuterà, a seguito di circostanziato parere del competente Comitato di Zona i seguenti elementi:

- potenzialità velica della località;
- possibile conflittualità per la presenza di altra/e basi nautiche nello stesso spazio acqueo;
- popolazione residente nella località.

A3 –I TERMINI PER L' AFFILIAZIONE

La domanda di prima affiliazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno e sarà esaminata dal Consiglio Federale per la definitiva accettazione, dopo il preventivo esame della Segreteria Federale.

L' affiliazione decorre dalla data di accoglimento della domanda da parte del Consiglio Federale, fatta eccezione per le Affiliazioni approvate nell'ultimo bimestre dell'anno per le quali la decorrenza scatterà dal primo gennaio dell'anno successivo.

A4 – L'AFFILIAZIONE " Sub Judice"

Le domande di affiliazione valutate incomplete o non conformi, unicamente per motivi non sostanziali, nello Statuto o in altra parte della documentazione d'obbligo, potranno essere accolte "sub judice", dietro richiesta espressa nel modulo dell'affiliazione.

In tal caso la Segreteria accoglierà un'affiliazione " sub sudice " richiedendo alla Società una dichiarazione di impegno ad adeguare la documentazione, comunque, entro il 30 ottobre dell'anno corrente.

La domanda di affiliazione si considererà accolta con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Federale che la identificherà come "affiliazione sub judice"

In caso di mancata affiliazione verrà rimborsata solo la quota di affiliazione annua, mentre verrà trattenuta la quota di buon ingresso.

Nel periodo di "affiliazione sub judice" la Società **potrà**:

- essere autorizzata allo svolgimento del Progetto Vela Scuola;
- attivare tesseramento ;

ma **non potrà**:

- utilizzare il logo FIV;
- aprire una "scuola federale vela FIV";
- richiedere l'inserimento a calendario FIV di manifestazioni di propria competenza organizzativa.

A5 – L'AFFILIAZIONE DI GRUPPI DILETTANTISTICI VELA LNI

L' Affiliazione di Gruppi Dilettantistici Vela LNI deve avvenire nel rispetto della procedura generale.

Le pratiche di affiliazione relative ai Gruppi Dilettantistici Vela LNI si applicano solamente alle Sezioni LNI e non alle Delegazioni.

La documentazione per richiedere l'affiliazione deve contenere:

- copia della determinazione con la quale la LNI Presidenza Nazionale ha trasformato la Delegazione in Sezione (in sostituzione dell'Atto costitutivo, prevista nella documentazione di tutte le altre Società o Associazioni);
- copia del nulla osta di autorizzazione all'affiliazione FIV a cura della Presidenza Nazionale LNI;
- copia del Regolamento del Gruppo Dilettantistico Vela LNI della Sezione (in sostituzione dello Statuto richiesto agli altri Affiliati, redatto secondo il fac-simile stilato a seguito degli incontri tra CONI-FIV-LNI P.N.);
- copia del verbale assembleare del Gruppo Dilettantistico Vela della LNI con il quale è stato approvato detto Regolamento.

A6- L'ORGANISMO DI CONTROLLO DELL' AFFILIAZIONE

Il Consiglio Federale può nominare un Organismo di Controllo per verificare presso gli Affiliati la sussistenza dei requisiti richiesti per l'affiliazione.

L'Organismo di Controllo provvederà a redigere una particolareggiata relazione a seguito dell'avvenuta ispezione, utile alle determinazioni del Consiglio Federale.

B – IL RINNOVO DELL' AFFILIAZIONE

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società già affiliate alla FIV ed intenzionate a mantenere tale rapporto associativo devono procedere al rinnovo dell'affiliazione per gli anni successivi di anno in anno.

B1- LA PROCEDURA PER IL RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

Per poter rinnovare l'affiliazione gli Affiliati dovranno obbligatoriamente "effettuare la procedura on line" prevedendo di collegarsi, tramite i propri codici di accesso, all'area internet federale dedicata al tesseramento "on line". Una volta collegatesi "on line" a mezzo del procedimento telematico dovranno:

- 1) compilare la scheda società per l'affiliazione annuale;
- 2) tesserare il Presidente e tutti i componenti del Consiglio Direttivo;
- 3) dare mandato alla propria Banca di addebitare sul proprio conto corrente le quote di affiliazione annuale e tesseramento tramite RID. Tale procedura di pagamento è esclusivamente attivata tramite istituti bancari, (NO Uffici Postali); di tale comunicazione dovrà essere informata la Segreteria Federale FIV.

B2 - I REQUISITI PER IL RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

Per ottenere il rinnovo dell'Affiliazione, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società dovranno essere in possesso di tutte le condizioni previste per la prima affiliazione. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche o le Società che dispongono di una sede o una base nautica in uso temporaneo o a carattere stagionale, dovranno presentare, contestualmente alla domanda di riaffiliazione, e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno in corso, la documentazione aggiornata comprovante il rinnovo della concessione d'uso degli spazi/struttura in uso, sottoscritta dall'avente titolo a concederla.

B3 TERMINI PER IL RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

Gli Affiliati sono tenuti a **rinnovare annualmente la propria affiliazione entro il termine del 31 gennaio.**

Il mancato rinnovo dell'affiliazione entro tale termine comporta lo svincolo d'ufficio di tutti i tesserati dell'Affiliato.

Gli Affiliati che provvederanno al rinnovo dell'affiliazione dopo il 31 gennaio e comunque entro il 31 maggio saranno soggetti al pagamento della quota di riaffiliazione maggiorata del 50%.

Nel caso in cui gli Affiliati non dovessero perfezionare la procedura di riaffiliazione entro il 31 maggio perderanno ogni diritto acquisito (codice identificativo FIV, anzianità sportiva, iscrizione registro CONI ecc.) e nel caso volessero nuovamente attivare l'affiliazione, dovranno attivare la procedura come prima affiliazione con la presentazione ex novo di tutta la documentazione.

Quota di Affiliazione

(da versare per ogni annualità contestualmente al rinnovo in cui si procede al rinnovo di affiliazione)

La quota annuale di rinnovo affiliazione fissata dal Consiglio Federale per il 2013 è : **250,00 Euro**

Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società che intendono svolgere unicamente attività di Kite Boarding la quota di rinnovo dell'affiliazione è fissata in: **250,00 Euro**

Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società che intendono svolgere unicamente attività paralimpica la quota di rinnovo dell'affiliazione è fissata per in: **150,00 Euro**